

Delibera n° 606

Estratto del processo verbale della seduta del
23 aprile 2021

oggetto:

LR 1/2021, ART 2. EROGAZIONE DI ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI DANNEGGIATI DA COVID-19. AMPLIAMENTO PLATEA BENEFICIARI GIÀ INDIVIDUATI CON DGR 378/2021. AVVISO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E MODALITÀ PROCEDURALI PER L'ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;

Visti in particolare i commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 5 della citata LR 3/2020 ai sensi dei quali, rispettivamente, "Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1" e "Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute";

Vista l'ordinanza del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione FVG recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»), in vigore dal 6 marzo 2021;

Vista l'Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, con decorrenza 8 marzo 2021;

Vista la Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi) e in particolare l'art.2 che prevede l'attivazione di ulteriori contributi a favore degli operatori economici;

Dato atto che, ai sensi del citato art.2, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica e che tale contributo è concesso ed erogato con le modalità di cui al citato articolo 5, commi 1 bis e 1 ter, della L.R. 3/2020;

Visto il comma 3 del medesimo art.2 della citata LR n.1/2021, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di contributo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui allo stesso articolo 5, comma 1 ter, della LR 3/2020;

Dato atto che ai sensi del successivo comma 4 del citato art.2 le risorse disponibili per il finanziamento della ulteriore linea contributiva ammontano a euro 21.396.432,76 come stanziati ad oggi a valere sul capitolo 10090/S di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 12 marzo 2021 recante “LR 1/2021, art 2 - erogazione di ulteriori misure a sostegno dei settori produttivi danneggiati da covid-19. Avviso recante individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione. Approvazione definitiva”;

Preso atto che con la predetta deliberazione sono stati approvati, come parti integranti e sostanziali della stessa, l'Allegato A - elenco dei codici ATECO ammissibili a contribuzione e l'Allegato B - Avviso recante individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione;

Preso atto che a seguito della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande (29 marzo 2021) sono risultate regolarmente trasmesse e acquisite a sistema n.8.386 domande per un controvalore economico pari a euro 14.674.300,00;

Dato atto che le predette domande sono state rese progressivamente oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici della Direzione attività produttive e turismo e che tale attività risulta in corso;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Vista l'Ordinanza ministeriale 2 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”, che ha prorogato le restrizioni “per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.”;

Vista da ultimo l'ordinanza ministeriale 9 aprile 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. (21A02238) (GU Serie Generale n.86 del 10-04-2021) a seguito della quale a far data 12 aprile 2021 in particolare la Regione FVG viene collocata da zona “rossa” a zona “arancione”;

Valutato come opportuno e necessario, a fronte comunque del perdurare della crisi pandemica, iniettare nel tessuto produttivo regionale le risorse che potranno residuare a valere sulla linea contributiva approvata con citata DGR 378/2021 a seguito della attività istruttoria in corso, estendendo la platea dei beneficiari a contribuzione già individuati in base alla stessa DGR 378/2021;

Ritenuto quindi di avviare un ulteriore canale contributivo (di seguito “nuova Linea”), sempre in attuazione della citata LR 1/2021, art.2, in prosecuzione rispetto al canale attivato con la citata DGR 378/2021 e chiusosi il 29 marzo u.s.;

Vista la generalità n.572 del 16 aprile 2021 con la quale è stata presa in esame la proposta di deliberazione iscritta al punto n.15 dell'ordine del giorno giuntale avente a oggetto “LR 1/2021, art. 2 – Erogazione di ulteriori misure a sostegno dei settori produttivi danneggiati da Covid – 19. Ampliamento platea beneficiari già individuati con

DGR 378/2021. Avviso recante individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione. Approvazione preliminare”;

Vista quindi la propria deliberazione n.573 del 16 aprile 2021 recante “LR 1/2021, art.2 – Erogazione di ulteriori misure a sostegno dei settori produttivi danneggiati da covid-19. Ampliamento platea beneficiari già individuati con DGR 378/2021. Avviso recante individuazione dei beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione. approvazione preliminare”;

Preso atto in particolare che in base alla predetta deliberazione 573/2021 si è valutato di garantire un concreto sostegno anche all'inserimento di nuovi soggetti imprenditoriali nel sistema economico regionale e quindi si è ritenuto di estendere i codici ATECO ammissibili già approvati con DGR 378/2021, come riportati in Tabella allegato 1 alla predetta delibera, anche alle imprese di nuova costituzione risultanti attive dal 1 gennaio 2020 e ancora attive alla data di presentazione della domanda, a fronte di presentazione di apposita domanda a valere sulla nuova Linea;

Confermato che i soggetti titolari di alberghi di montagna (codice ATECO 2007 – 55.10.00) vengono ammessi a contribuzione solo se l'albergo ricade nei Comuni “interamente” montani, sulla base di quanto disposto dalla LR n.33/2002, articolo 2, con particolare riferimento all'allegato A alla stessa Legge (A-COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI);

Preso atto che, sempre in base alla predetta DGR 573/2021, per coerenza si è ritenuto di ammettere a contribuzione, con estensione dei codici ATECO ammissibili già approvati con DGR 378/2021, anche i richiedenti non iscritti al Registro imprese ma (in subordine) iscritti agli albi ed elenchi già individuati nell'ambito del canale contributivo di cui alla stessa DGR 378/2021, che hanno avviato la propria attività dopo il 1 gennaio 2020 e che risultano ancora attivi all'atto di presentazione della domanda, a fronte di presentazione di apposita domanda a valere sulla nuova Linea, se in possesso di uno dei codici ATECO ammissibili;

Preso atto che, sempre in base alla citata DGR 573/2021, si è ritenuto di estendere i codici ATECO ammissibili già approvati con DGR 378/2021, anche ai titolari di agriturismo che hanno avviato la propria attività dal 1 gennaio 2020 in poi e che risultano ancora attivi all'atto di presentazione della domanda, a fronte di presentazione di apposita domanda a valere sulla nuova Linea;

Confermata per i predetti titolari di agriturismo l'ammissibilità alla contribuzione se dal registro imprese risulta come codice secondario il 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) o il 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole) qualora dalla relativa visura camerale risulta soltanto il codice ATECO primario o prevalente riferito all'attività agricola;

Preso atto inoltre che con stessa DGR 573/2021 si è ritenuto di approvare in via preliminare l'ammissione a valere sulla nuova Linea, a fronte di presentazione di apposita domanda, anche dei titolari di agriturismo iscritti al registro imprese senza codice ATECO secondario 55.20.52 o 56.10.12, purché iscritti all'elenco degli agriturismi regionali tenuto dalla struttura competente in materia di turismo, in corso di validità per l'anno 2021;

Dato atto che per tutti i predetti soggetti di nuova costituzione, per i quali si è prevista l'estensione dei codici ATECO ammissibili già approvati con DGR 378/2021, non risulta possibile comparare il fatturato anno 2020 sull'anno 2019 e quindi questi non sono tenuti, ai fini dell'ammissibilità a contribuzione, ad autocertificare il dato del fatturato ponendo a raffronto l'importo medio mensile del fatturato prodotto fra il periodo 01/03/2019 – 29/02/2020 e il periodo 01/03/2020 – 28/02/2021 e agli stessi verrà corrisposto comunque il valore di contribuzione corrispondente al codice ATECO primario o prevalente senza necessità di autocertificare il calo del fatturato;

Preso atto inoltre che in base alla DGR 573/2021 si è ritenuto di ricomprendere nell'ambito della nuova Linea ulteriori codici ATECO ammissibili a contribuzione, come riportati in Tabella allegato 2 alla predetta delibera, rispetto ai quali potranno presentare

domanda tutte le imprese risultanti attive alla data di presentazione della domanda;

Confermato che, ai fini della ammissibilità a contribuzione, i soggetti richiedenti in possesso di codice ATECO primario o prevalente ammissibile fra gli ulteriori previsti, tranne che le imprese di nuova costituzione avviate dal 1 gennaio 2020 e ancora attive alla data di presentazione della domanda, devono anche autocertificare di aver subito una perdita di fatturato uguale o superiore al 30%, ponendo a raffronto l'importo medio mensile del fatturato prodotto fra i seguenti due periodi annuali:

01/03/2019 – 29/02/2020

01/03/2020 – 28/02/2021;

Confermato pertanto che, ai fini della ammissibilità delle domande che perverranno sulla nuova Linea:

- il codice ATECO di riferimento è il codice ATECO primario o prevalente risultante dal registro imprese alla data di presentazione della domanda;
- il ristoro viene concesso a favore dei soggetti con sede legale o sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia, in possesso quindi di codice ATECO prevalente riferito in ogni caso alla sede in territorio regionale, anche se riferito a unità locale;

Preso atto infine che con DGR 573/2021 si è approvata in via preliminare anche l'ammissione a contribuzione sulla nuova Linea, dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA con domicilio fiscale in Regione Friuli Venezia Giulia, sia a valere sui codici ATECO riportati in Tabella allegato 1 alla predetta delibera (a prescindere dalla data di inizio attività) sia a valere sugli ulteriori codici ATECO individuati nella Tabella allegato 2 alla stessa delibera;

Dato atto che i lavoratori autonomi, ai fini della ammissibilità a contribuzione, devono risultare attivi all'atto di presentazione della domanda, essere in possesso di codice ATECO primario o prevalente ammissibile a contribuzione – come dichiarato dall'Agenzia delle entrate - e devono autocertificare di aver subito una perdita di fatturato uguale o superiore al 30%, secondo le modalità già sopra descritte;

Dato atto che se i lavoratori autonomi risultano aver avviato la propria attività dal 1 gennaio 2020, questi non sono tenuti, ai fini dell'ammissibilità a contribuzione, ad autocertificare il dato del fatturato;

Dato atto che ai lavoratori autonomi, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti, verrà concesso e liquidato un valore di contribuzione pari a euro 700,00 in corrispondenza a tutti i codici ATECO individuati come ammissibili;

Confermato che i contributi sulla nuova Linea sono concessi in applicazione della sezione 3.1. (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali i) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020;

Vista la Decisione della Commissione europea dd. 9.4.2021 C(2021) 2570 final in base alla quale, con riferimento agli aiuti della sezione 3.1. del TF, è ora possibile operare riferimento ai massimali di 1,8 mil EUR/ 270.000 EU/225.000 EUR;

Dato atto che non possono beneficiare dei contributi che verranno concessi a valere sulla nuova Linea che si approva con la presente deliberazione i soggetti che hanno beneficiato di contributo a valere sul canale contributivo approvato con la citata DGR 378/2021 in attuazione della stessa LR 1/2021;

Dato atto altresì che non possono beneficiare dei predetti contributi i soggetti beneficiari dei ristori ai sensi della LR 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali);

Preso atto quindi che con la predetta deliberazione 573/2021 si sono approvati in via preliminare:

1. la estensione dei codici ATECO ammissibili di cui alla Tabella in allegato A già approvata con DGR 378/2021, anche alle imprese nonché ai richiedenti iscritti alle liste e agli albi e ai titolari di agriturismo, come già individuati con stessa DGR

378/2021, oltre che ai titolari di agriturismo iscritti al registro imprese senza codice ATECO secondario 55.20.52 o 56.10.12 ma iscritti nelle lista degli agriturismi tenuta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, risultanti attivi dal 1 gennaio 2020 e ancora attivi alla data di presentazione della domanda sulla presente linea contributiva;

2. la Tabella di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante i codici ATECO ammissibili a contribuzione sulla nuova Linea contributiva, resi oggetto della estensione di cui al punto 1;
3. la Tabella di cui all'Allegato 2 alla stessa deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante gli ulteriori codici ATECO ammissibili a contribuzione sulla nuova Linea contributiva;
4. l'Avviso nel testo in Allegato 3 alla stessa deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante individuazione dei beneficiari, dei requisiti di ammissibilità, dei criteri e delle modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione sulla presente linea contributiva;

Preso atto che in base alla citata DGR 573/2021 le risorse da assegnare in attuazione dell'articolo 2 della LR 1/2021 per l'avvio della nuova Linea corrispondono all'importo residuale a valere sul capitolo 10090/S di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo, dopo la conclusione dell'attività istruttoria svolta sulle domande pervenute al 29 marzo 2021 sulla linea contributiva attivata con DGR 378/2021 e chiusasi il 29 marzo 2021;

Ritenuto quindi di integrare la Tabella in Allegato 2 alla DGR 573/2021, come approvata in via preliminare dalla Giunta regionale, con i seguenti codici ATECO e rispettivi valori di contribuzione:

ATECO 2007 – 10.82.00 - Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie: 1000,00 €

ATECO 2007 - 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici: 1000,00 €

ATECO 2007 – 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi: 1200,00 €;

ATECO 2007 – 93.29.30 - Sale giochi e biliardi: 1200,00 €

ATECO 2007 – 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione: 700,00 €

Preso atto inoltre che nella citata generalità n.572/2021 si riferisce che il Presidente, stante che sulla proposta di deliberazione in argomento dovrà esprimersi la Commissione consiliare competente, richiede che in tale sede venga sottoposta da parte dell'Assessorato attività produttive e turismo all'esame della Commissione la posizione dei gestori delle cd. "osmize" e "frasche";

Visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art.4 regolante l'esercizio dell'attività di vendita;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art.8, commi 40 e 41;

Visto quindi il Regolamento regionale adottato con DPR 023/2014 in attuazione della LR 22/2010 per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e in particolare l'art.10, disciplinante le tradizionali aziende agricole locali denominate "frasca", "osmiza" o "privada".

Ritenuto quindi di ammettere a contribuzione a valere sulla nuova Linea anche gli imprenditori agricoli che realizzano attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali, mediante la gestione delle tradizionali aziende agricole locali denominate "frasca", "osmiza" o "privada", ai sensi della disciplina di cui al sopra citato Regolamento regionale, qualora siano stati autorizzati nell'arco del biennio

2019-2020 allo svolgimento delle predette attività secondo la rispettiva regolamentazione comunale;

Dato atto che, ai fini dell'ammissibilità a contribuzione, i predetti soggetti devono possedere, all'atto della presentazione della domanda, codice ATECO primario o prevalente riferito all'attività agricola, in base alla visura camerale;

Dato atto inoltre che i predetti soggetti, stante il regime fiscale a questi applicato, non sono tenuti, ai fini dell'ammissibilità a contribuzione, ad autocertificare il dato del fatturato;

Dato atto infine che alla categoria individuata per i predetti imprenditori agricoli alla luce della normativa sopra citata, verrà concesso e liquidato un valore di contribuzione per tutti pari a euro 700,00;

Ritenuto quindi di integrare anche l'Avviso in allegato 3 alla DGR 573/2021, nel testo già approvato in via preliminare dalla Giunta regionale, con la previsione dell'ammissione a contribuzione, per euro 700,00, anche della categoria sopra descritta degli imprenditori agricoli che gestiscono tradizionali aziende agricole locali denominate "frasca", "osmiza" o "privada", alla luce dei requisiti e del quadro normativo sopra considerati;

Confermato da ultimo che, con la dicitura imprese (e soggetti ulteriori) "di nuova costituzione", che possono presentare domanda ammissibile a valere sui codici ATECO di cui alle Tabelle allegati 1 e 2 che si approvano in via definitiva con la presente deliberazione, si intendono in generale i soggetti che risultano aver avviato la propria attività dal 1.1.2020 in poi e che risultano ancora attivi alla data di presentazione della domanda a valere sulla presente linea contributiva;

Visto il parere reso all'unanimità in data 20 aprile 2021 dalla competente Commissione consiliare, che si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giuntale n.573 del 16 aprile 2021, condizionato all'accoglimento da parte della Giunta regionale, in sede di ratifica, delle modifiche sopra illustrate, che determinano la sostituzione degli Allegati 2 e 3 alla stessa deliberazione;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva:

- la Tabella di cui all'Allegato 1, negli stessi contenuti approvati in via preliminare con DGR 573/2021;
- la Tabella di cui all'Allegato 2, come approvata in via preliminare con DGR 573/2021, integrata con gli ulteriori codici ATECO ammissibili sopra riportati;
- l'Avviso in Allegato 3, nel testo approvato in via preliminare con DGR 573/2021, integrato con la previsione di ammissione a finanziamento anche degli imprenditori agricoli che gestiscono tradizionali aziende agricole locali denominate "frasca", "osmiza" o "privada" e con la specifica in ordine ai soggetti di nuova costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e al turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. per le motivazioni esposte in premessa, sono approvati in via definitiva:

- la estensione dei codici ATECO ammissibili di cui alla Tabella in allegato A già approvata con DGR 378/2021, anche alle imprese nonché ai richiedenti iscritti alle liste e agli albi e ai titolari di agriturismo, come già individuati con stessa DGR 378/2021, oltre che ai titolari di agriturismo iscritti al registro imprese senza codice

ATECO secondario 55.20.52 o 56.10.12, purché iscritti all'elenco degli agriturismi regionali tenuto dalla struttura competente in materia di turismo in corso di validità per l'anno 2021, risultanti attivi dal 1 gennaio 2020 in poi e ancora attivi alla data di presentazione della domanda sulla presente linea contributiva;

- la *Tabella* di cui all'*Allegato 1* alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante i codici ATECO ammissibili a contribuzione sulla presente linea contributiva, resi oggetto della estensione di cui al punto 1;
 - la *Tabella* di cui all'*Allegato 2* alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante gli ulteriori codici ATECO ammissibili a contribuzione sulla presente linea contributiva;
 - l'*Avviso* nel testo in *Allegato 3* alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, recante individuazione dei beneficiari, dei requisiti di ammissibilità, dei criteri e delle modalità procedurali per l'accesso alla contribuzione sulla presente linea contributiva;
2. le risorse da assegnare in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 1/2021 per l'avvio della nuova Linea corrispondono all'importo residuale a valere sul capitolo 10090/S di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo, dopo la conclusione dell'attività istruttoria svolta sulle domande pervenute al 29 marzo 2021 sulla linea contributiva attivata con DGR 378/2021 e chiusasi il 29 marzo 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE